

CONVENZIONE
PER L'APPLICAZIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA
DI CUI ALL'ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO
per la disciplina del rapporto di agenzia e di rappresentanza commerciale
tra i Consorzi Agrari e i loro Agenti con o senza deposito del 23 gennaio 2014

tra

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSORZI AGRARI – ASSOCAP, rappresentata dal Presidente f.f. Sig. Federico Dianin, dal componente del Comitato Esecutivo Sig. Pierluigi Guarise e dai membri del Consiglio Direttivo Sig. Antonio Ferro e Sig. Ivan Cremonini

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DEI CONSORZI AGRARI PROVINCIALI (ANSACAP), rappresentata dal Presidente Sig. Pierluigi Cavallari, assistito dal Segretario Paolo Zangarini

In applicazione

Della dichiarazione a verbale dell'art. 11 dell'Accordo Economico Collettivo 23 gennaio 2014 per la disciplina del rapporto di agenzia e di rappresentanza commerciale tra i Consorzi Agrari e i loro Agenti con o senza deposito,


premessso

- Che, in applicazione dell'art. 11 dell'Accordo Economico Collettivo 23 gennaio 2014, le parti contraenti intendono realizzare una convenzione per una polizza collettiva infortuni, malattia, assistenza e grandi interventi, e, per tale scopo, hanno richiesto preventivi a varie Compagnie Assicuratriche:
- Che, per l'anno 2018, dopo attente verifiche, si è addivenuti alla determinazione di confermare la polizza collettiva infortuni, malattia, assistenza e grandi interventi con il Gruppo Cattolica Assicurazioni, la quale prevede le seguenti coperture:

Massimale in caso morte	€ 80.000,00	
Massimale caso invalidità permanente	€ 100.000,00	Solo se superiore al 5 % Franchigia a 5 % fino al 25 % Nessuna franchigia oltre il 25 % Supervalutazione IP 100 % se superiore al 50 %
Indennità ricovero per infortuni e malattia	€ 64,00	Indennità giornaliera fino a 365 gg. per anno assicurativo
Rimborso spese sanitarie	€ 10.000,00	Secondo i criteri delle norme integrative
Grandi interventi chirurgici	€ 40.000,00	Secondo i criteri delle norme integrative

si è convenuto

1. Le parti stipulanti l'A.E.C. 23 gennaio 2014 hanno convenuto, in conformità alla dichiarazione a verbale dell'art. 11, che la polizza assicurativa che i Consorzi Agrari dovranno stipulare a favore dei propri agenti e rappresentanti di commercio con e senza deposito per l'anno 2018 è quella citata in premessa con il Gruppo Cattolica Assicurazioni alle condizioni sopra indicate.
2. I Consorzi Agrari provvederanno a stipulare la polizza sopra indicata a favore dei propri agenti e rappresentanti di commercio con e senza deposito, sottoscrivendone il contratto, previa allegazione dell'elenco degli agenti cui si applica la copertura assicurativa, secondo le modalità indicate dalla




Compagnia assicuratrice e versandone il premio relativo nei tempi e nei modi indicati dalla stessa Compagnia.

3. I Consorzi Agrari si rivarranno del premio pagato decurtandolo dagli interessi maturati sul fondo F.I.R.R. accantonato a favore di ogni agente, a cui dovranno dare, ai sensi del comma 3 del citato art. 11, copia della polizza sottoscritta, con l'indicazione del premio corrisposto, comunicando contestualmente, ai sensi dell'art. 20, comma 3, dell'A.E.C. 23 gennaio 2014, l'ammontare del fondo F.I.R.R. maturato fin dall'inizio del rapporto, l'ammontare dei relativi interessi, calcolati sul fondo esistente all'inizio di ogni anno, e della quota trattenuta a fronte del pagamento della polizza assicurativa.
4. La convenzione ha la durata di un anno e potrà essere confermata, modificata o sostituita, sempre su accordo fra le parti stipulanti, di anno in anno, in considerazione delle necessarie verifiche qualitative e quantitative connesse alla sua gestione.
5. La presente appendice forma parte integrante dell'Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e di rappresentanza commerciale tra i Consorzi Agrari e i loro Agenti con o senza deposito.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti contraenti

Bologna, 29 gennaio 2018

ASSOCAP

ANSACAP
